



Direzione Generale

*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE
MINERARIE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n.1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n.61, così come modificata dall'art.19 della legge 9 gennaio 1991, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali ed il Decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;

P.B.
[Signature]

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

MODULARIO
I.C.A. 23

VISTO il D.M. n.15861 del 20.2.1995, con il quale è stata rinnovata la concessione relativa allo Stabilimento petrolchimico sito in Sarroch (CA) ed è stata autorizzata la cointestazione alle Società Enichem S.p.a. e Paraffine Sarde S.p.a.;

VISTO il successivo D.M. n.16143 dell'1.10.1996, con il quale la Società Enichem è stata autorizzata ad installare, nell'ambito dello stabilimento, un impianto per la produzione di pseudocumene;

VISTE le ministeriali n.878713 del 9.5.1997 e n.8779714 del 9.5.1997 con le quali è stato autorizzato l'inserimento di tetti galleggianti in alcuni serbatoi, nonché l'installazione di un nuovo cristallizzatore verticale nell'impianto xiloli;

VISTA la ministeriale n. 202919 del 10.2.1999, con la quale è stata autorizzata l'effettuazione di sostanziali interventi di modifica agli impianti reforming, formex, BTX e xiloli, con conseguente adeguamento dell'interconnecting e del parco serbatoi;

VISTO l'atto notarile in data 11.5.1998, a rogito notaio Maurizio Olivares, repertorio n.21450, dal quale risulta che la Società Paraffine Sarede si è fusa per incorporazione nella Società Condea Augusta;

VISTA la domanda in data 2.7.1998 con la quale le suddette Società hanno chiesto la voltura della cointestazione della concessione relativa allo stabilimento, dal nome di Paraffine Sarde al nome di Condea Augusta;

VISTA l'istanza in data 8.10.1997 e la successiva integrazione in data 9.11.1998, con le quali la Soc. ENICHEM, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare la capacità di lavorazione complessiva dello stabilimento, da 1.888.000 t/a a 2.558.000 t/a di materie prime, evidenziando che tale aumento non comporta alcun incremento dello stoccaggio dello stabilimento, ed ha rinunciato alla lavorazione di 80.000 t/a di toluolo;

VISTA la nota n. 2520/98 del 5.6.1998, con la quale il Ministero delle Finanze ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo, subordinatamente ad alcune prescrizioni che la Società ha dichiarato di accettare con lettera del 19.6.2000;

VISTA la nota n.1677 del 3.3.1999, con la quale la Presidenza della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo, subordinatamente ad alcune prescrizioni che la Società ha dichiarato di accettare con lettera in data 26.4.1999;

PER COPIA CONFORME
Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse minerarie
B.9/1

Ufficio Poligrafico e Riciclaggio SpA - Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - viale Mazzini, 1 - 00187 Roma

VISTA la nota n. DEM 2B-2099.0.1024 del 2.12.1999, con la quale il Ministero dei Trasporti ha espresso il proprio parere favorevole;

VISTA la nota n.5386/SLAR/99 del 9 dicembre 1999, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole all'aumento di capacità di lavorazione, subordinatamente ad una serie di prescrizioni accettate dalla Società con lettera in data 14.2.2000;

VISTA la nota n.400-S/11.1/1706 del 16 dicembre 1999 e la successiva nota n.400-S/11.1/899 del 12 aprile 2000, con le quali il Ministero della Sanità ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo, subordinatamente ad una serie di prescrizioni che la Società ha dichiarato di accettare con lettera in data 14.2.2000;

DECRETA:

ART.1 - La concessione relativa allo Stabilimento petrolchimico sito in Sarroch (CA) è cointestata dal nome delle Società ENICHEM S.p.a. e PARAFFINE SARDE S.p.a., al nome delle Società ENICHEM S.p.a. e CONDEA AUGUSTA S.p.a. e queste ultime Società sono autorizzate ad aumentare la capacità complessiva di lavorazione dello Stabilimento, da 1.888.000 t/a a 2.558.000 t/a di materie prime.

ART.2 - A seguito dell'aumento di cui al precedente art.1, la capacità annua di lavorazione risulterà di 2.558.000 t. di materie prime, così suddivisa:

-PERTINENZE SOCIETA' ENICHEM-

2.040.000 t./a. delle seguenti materie prime provenienti dall'esterno: **benzina, benzina semilavorata, benzolo, xiloli, propilene, oligomeri**, da lavorare, unitamente ad altre cariche autoprodotte, negli impianti **Reforming, Formex, Btx, Cumene Splitter, Pseudocumene e Xiloli**.


- PERTINENZE CONDEA AUGUSTA -

518.000 t./a: delle seguenti materie prime provenienti all'esterno:

PER COPIA CONFORME
Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Agricoltura e delle Foreste

§ 108	“	“	Oligomeri	“	mc.	4.701
§ 121	“	“	Riform. Depent.	“	mc.	4.985
§ 130A	“	“	Slop	“	mc.	322
§ 130D	“	“	Nonene F.N.	“	mc.	321
§ 141	“	“	Oligomeri	“	mc.	4.996
§ 200A	“	“	Tetramero F.N.”	“	mc.	323
§ 200B	B	“	“	“	mc.	323
§ 203	“	“	Raffinato	“	mc.	14.568
§ 203	“	“	“	“	mc.	2.090 ← NON C'È
§ 321	“	A	Benz. Leggere	“	mc.	2.090
§ 322	“	“	Benzina	“	mc.	2.090
§ 401	“	“	Estratto	“	mc.	1.788
§ 402	“	“	Raff. Car. FMX	“	mc.	1.784
§ 410	“	B	PX grezzo	“	mc.	466
§ 411	“	A	Acque madri	“	mc.	468
§ 412	“	“	Raff. 800	“	mc.	1.077
§ 415	“	“	Benzolo	“	mc.	467
§ 508	“	C	NP. C10 -C20	“	mc.	1.075
§ 509	“	“	NP. C14 -C17	“	mc.	1.077


 DIREZIONE GENERALE DELLE RIFORME
 Direzione Generale delle risorse

PRODOTTI FINITI

§ 100 Car. A Metaxilolo capacità mc. 2.072

Ministero dell'Industria del Commercio e delle Attività Produttive - Direzione Generale delle Riforme

MODULARIO
 I.C.A. 23

§ 107	“	“	Riform. Caric.	“	mc.	19.397
§ 109	“	“	Tetramero	“	mc.	4.901
§ 110	“	“	“	“	mc.	4.889
§ 111	“	“	Riform. Caric.	“	mc.	9.564
§ 112	“	“	“	“	mc.	9.535
§ 122	“	“	Etilbenzolo	“	mc.	4.992
§ 123	“	“	Metaxilolo	“	mc.	4.989
§ 124	“	B	“	“	mc.	1.063
§ 125	“	“	Paraxilolo	“	mc.	1.061
§ 130B	“	A	Nonene	“	mc.	324
§ 130C	“	“	“	“	mc.	322
§ 142	“	“	Raff. 500	“	mc.	5.000
§ 151	“	“	Benzine f.s.	“	mc.	4.999
§ 152	“	“	Etilbenzolo	“	mc.	5.018
§ 153	“	“	Ortoxilolo	“	mc.	5.029
§ 154	“	“	“	“	mc.	4.996
§ 155	“	B	Paraxilolo	“	mc.	5.008
§ 200C	“	“	Tetramero	“	mc.	324
§ 200D	“	“	“	“	mc.	322
§ 405	“	A	Pseudocumene	“	mc.	1.230
§ 406	“	“	“	“	mc.	1.231
§ 407A	“	“	Mesitilene	“	mc.	75

 DIREZIONE REGIONALE ENERGIA E LUMINE
 PER COPIA CONFORME

STUDIO PUGNANZANO & C. S.p.A. - VIA S. GIUSEPPE 10 - 00187 ROMA

MODULARIO
I.C.A. 23

§ 407B	“ “ “	“	mc.	75
§ 408A	“ “ “	“	mc.	140
§ 408B	“ “ “	“	mc.	141
§ 413A	“ “ “	“	mc.	75
§ 413B	“ “ “	“	mc.	75
§ 414	“ “ Paraxilolo	“	mc.	4.998
§ 504	“ C Deparaffinato	“	mc.	7.337
§ 505	“ “ “	“	mc.	7.321
§ 506	“ “ NP.C10-C13	“	mc.	1.065
§ 507	“ “ “	“	mc.	1.075
§ 510	“ “ NP.C14-C17	“	mc.	4.921
§ 511	“ “	“	mc.	4.911
§ 512	“ “	“	mc.	4.931
§ 513	“ “	“	mc.	4.928
§ 515	“ A NP.C14- C16	“	mc.	227
§ 518	“ C NP.C10- C13	“	mc.	9.305
§ 519	“ “ “	“	mc.	9.327
§ 520	“ “ Pentameri	“	mc.	2.790
§ 521	“ “ NP.C18- C13	“	mc.	1.948
§ 522	“ “ “	“	mc.	1.951
§ 303	“ A Propano	“	mc.	105
§ 304	“ “ “	“	mc.	104

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse min.

PER COPIA CONFORME

Boj

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura
 Istituto Nazionale per lo Sviluppo Energetico Nazionale
 I.C.A. 23

MODULARIO
I.C.A. 23

§ 306	“ “ “	“	mc.	105
§ 307	“ “ “	“	mc.	104
§ 311	“ “ GPL C3-C4	“	mc.	1.349
§ 312	“ “ “	“	mc.	1.349
§ 331	“ “ Propano	“	mc.	1.457
§ 332	“ “ “	“	mc.	1.457
§ 523	“ B Tetramero	“	mc.	5.000
§ 308	“ A GPL	“	mc.	150
§ 309	“ “ “	“	mc.	150

CHIMICI

§ 400	“ A Benz.spec.	“	mc.	1.076
§ 514	“ “ Desorbente	“	mc.	227
§ 516	“ “ “	“	mc.	1.061

COMBUSTIBILE

§ 21A	“ C Olio comb.	“	mc.	1.912
§ 21B	“ “ “	“	mc.	1.910

Deposito di olio lubrificante in fusti per 100 mc.

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie
PER CORTE CONFURKAL

SERVIZI AUSILIARI

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura

Produzione e distribuzione di energia elettrica

Sezione di Blow-Down e relativa torcia

Tubazioni di collegamento per la movimentazione dei prodotti tra serbatoi ed
unità di produzione

n.3 stazioni di pompaggio per la linea aromatici-reforming

pensilina di caricamento per paraxilolo e metaxilolo

sistema fognante

impianto di trattamento acque di zavorra

stazione di sollevamento acque di mare

impianto per la produzione di 1200 N mc/h di azoto

discarica per smaltimento rifiuti speciali

impianto per il trattamento e demineralizzazione acqua grezza

pesa

edifici vari

TERMINALE MARITTIMO

Il terminale marittimo è costituito da un pontile della lunghezza di 1200 mt.

Attrezzato con due ponti di ormeggio, uno detto A1, abilitato per navi fino a
18.000 t. con un pescaggio di mt.10.20, uno detto A2, abilitato per navi fino a
6.000 t. con pescaggio di 7.5 mt.

OLEODOTTI -GASDOTTI



Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione Generale delle risorse minerarie - Ufficio di Roma - Via ...

Le tubazioni di collegamento con la raffineria SARAS sono:

n.8 per prodotti petroliferi:

Virgin Nafta – Benzina – GPL – Idrogeno – Propilene – Propano – Gasolio –

Gasolio deparaff.

n.2 per combustibili:

Fuel oli – Fuel gas

n.2 per servizi:

Vapore – Acqua dem.

Le tubazioni di collegamento con la Covengas forniscono:

- Vapore a 6 atm. Azoto – GPL – Acqua industriale – Acqua

- Tubazioni con la Sio Sarda permettono la recezione di Azoto e la fornitura di acqua industriale.

- **Pertinenze Società Condea Augusta**

Parco serbatoi

S 606A	Cat. C	Oleifine	capacità mc.	2.056
S 606B	“	“	“	mc. 2.063
S 603A	“	P.I.O	“	mc. 482
S 603B	“	“	“	mc. 473
S 601A	“	“	“	mc. 55

PER COPIA CONFORME
Direzione Generale dell'Energia e delle risorse mi:

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura
 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

§ 601B	“	“	“	“	mc.	55
§ 601C	“	“	“	“	mc.	55
§ 602A	“	“	“	“	mc.	919
§ 602B	“	“	“	“	mc.	918
§ 602C	“	“	“	“	mc.	3.030
§ 602D	“	“	“	“	mc.	924
§ 604	“	“	“	“	mc.	278
§ 605A	“	“	NP.C15	“	mc.	2.977
§ 605B	“	“	“	“	mc.	919

Servizi ausiliari

Sezione di Blow - Down e relativa torcia


Tubazioni di collegamento per la movimentazione dei prodotti tra serbatoi e tra serbatoi ed unità di produzione

n.2 stazioni di pompaggio fabbricato sala controllo impianti N.Paraffine e P.I.O.

pensilina di carico P.I.O. e linee di collegamento all'impianto ed al pontile.

ART.3 - Alle Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione l'impianto.

PER COPIA CONFORME
Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie



ART.4 - La durata della presente concessione resta fissata all'8 dicembre 2011.

ART.5 - Le Società, per quanto concerne l'obbligo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, sono tenute ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n.61, citata nelle premesse e successive modificazioni.

ART.6 - Le Società, sotto pena di decadenza, sono tenute ad ultimare i lavori relativi all'ampliamento della capacità di lavorazione dello stabilimento nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

ART.7 - Le Società, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.420 non potranno iniziare l'esercizio definitivo della modifica prima del collaudo o della verifica definitiva della stessa da parte di un'apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico ed uno amministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente, della Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e da un funzionario tecnico del Ministero delle Finanze.

La Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico o amministrativo della stessa Direzione, a giudizio della stessa.

Alle operazioni di verifica presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria, all'uopo designati.

La richiesta di verifica dovrà essere inoltrata dalle Società al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie.

ART.8 - Qualora la Commissione di collaudo accerti che le Società concessionarie non abbiano adempiuto agli obblighi imposti dal presente decreto, potrà imporre un termine per l'adeguamento. In caso di inadempienza, l'esercizio definito della modifica non potrà

PER SOPIA CONFORME

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

essere accordato e l'autorizzazione di cui al precedente art.1 potrà essere revocata.

ART. 9 - Per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, il collaudo relativo all'ampliamento sarà effettuato dalla Commissione prevista dall'art.48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con il D.P.R. 16.2.1952, n.328 e successive modificazioni.

ART. 10 - Le Società dovranno rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

- a) la somma dei flussi di massa annui delle emissioni dello stabilimento non può comunque superare i seguenti valori riferiti alla massima capacità di lavorazione annua autorizzata:

SO ₂	4000 t/anno
NO _x	1400 t/anno
Polveri	200 t/anno

- b) le concentrazioni medie mensili, riferite alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto, calcolate come bolla di stabilimento (allegato 3, parte B, lettera B, punti 1 e 2 del D.M. 12.7.1990), non possono superare i seguenti valori:

SO ₂	1100 mg/Nm
NO _x	380 mg/Nm
Polveri	63 mg/Nm

- c) a Società deve presentare agli organi competenti un programma di interventi migliorativi, al fine di ridurre ulteriormente i valori in flusso di massa ed in concentrazione fissati per le polveri ai punti a) e b) nell'ambito della domanda di cui all'art.4, comma 1 del D.L. 4 agosto 1999, n.372, fermo restando quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo.

d) la Centrale Termoelettrica deve essere dotata di monitoraggio in continuo delle emissioni di SO₂, NO_x e polveri.

e) le emissioni in concentrazione ed in flusso di massa degli altri inquinanti indicati nella relazione allegata all'istanza, non devono subire aumenti rispetto ai valori attuali.

Sono altresì da osservare le prescrizioni dettate dal Ministero della Sanità e dalla Regione Sardegna, con le note citate in premessa, per quanto non specificatamente riportato nei punti precedenti, tenuto conto che, per quanto riguarda la prescrizione di cui al punto 3 del parere del Ministero della Sanità, n.400 - S/11.1/1706 del 16.12.1999, è da osservare quanto prescritto nella nota n.400 - S/11.1/899 del 12.4.2000, dello stesso Ministero della Sanità.

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

PER COPIA CONFORME

MODULARIO
I.C.A. 23

ART. 11 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.

Roma li 28 GIU. 2000

IL DIRETTORE GENERALE
(Umberto la MONICA)

Umberto la Monica

PER LE RIFORME
e delle risorse minerarie
Direzione
VENTIMILA
CITTA

ISTITUTO PARLAMENTARE E REGIA DELLA STATO - 3. Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale delle Riforme e delle Risorse Minerarie - Roma